PROGETTO SPERIMENTALE DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMMERCIO TRADIZIONALE
DISCIPLINARE DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE CAMPANIA ED IL COMUNE DI TRECASE

Parte I
Oggetto del disciplinare e finalità del rapporto con il BF

Art. 1
Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune di Trecase, di seguito denominato anche Beneficiario Finale (BF) in relazione all'attuazione di progetti sperimentali di riqualificazione dei luoghi del commercio tradizionale, attraverso un bando pubblico per l'insediamento e lo sviluppo di piccole imprese commerciali e dei servizi per la rivitalizzazione del centro storico.

Art. 2
Attività ammessa al finanziamento e contributo pubblico

Le attività ammesse al finanziamento sono indicate nell'art. 3 dello schema di bando del Comune di Trecase che si allega al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale (all.1).

Il progetto di cui all'art. 1 avrà come finalità specifica la riqualificazione del centro storico attraverso l'insediamento e lo sviluppo di piccole imprese commerciali e dei servizi.

Ai fini dell'attuazione del progetto sono ammissibili le seguenti spese di investimento, al netto dell'IVA e altre imposte, tasse ed oneri accessori relative:

1 spese di progettazione e direzione lavori;
2 opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile;
3 acquisto di impianti, macchinari e attrezzature e servizi informatici;
4 adeguamento alle normative in tema di lavoro, ambiente e tutela del consumatore

Sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando da parte del Comune di Trecase.

L'investimento potrà essere realizzato anche attraverso la formula dell'acquisto in leasing. In questo caso la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di leasing può essere considerata ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

1 è ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore (leasing indiretto), quale destinatario dell'aiuto. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
2 i contratti di leasing debbono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo minimo di leasing corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto;
3 l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in leasing. Gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.) non costituiscono spesa ammissibile;
4 l'aiuto relativo ai contratti di leasing è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati. Quindi, se la durata del contratto di leasing supera la durata dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento;

5 in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, senza la preventiva approvazione, l'utilizzatore si impegna a rimborsare all'autorità regionale (per accredito al Fondo appropriato) la parte del contributo corrispondente al periodo di leasing finanziato.

Non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

1) le spese per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
2) le imposte e tasse, ad eccezione degli oneri doganali se accessori al costo di beni ammissibili;
3) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
4) le commesse interne di lavorazione;
5) le spese per acquisto di macchinari usati:
6) l'acquisto di beni relativi all'attività di rappresentanza;
7) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni, di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di coniugi ovvero parenti o affini entro il terzo grado dei soci/associati stessi;
8) le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in fase di accertamento parziale o finale di regolare esecuzione, dovranno essere considerate ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal soggetto destinatario, entro i limiti previsti nel provvedimento di concessione provvisoria, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Le agevolazioni sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti secondo la regola del "*de minimis*" così come definito dal regolamento CE n. 1998/2006 del 27 Dicembre 2006.

In questo caso, si sottolinea che sarà in capo al Beneficiario Finale verificare che il contributo, sommato a quelli eventualmente ottenuti dalle imprese nei tre anni precedenti sempre a titolo di *de minimis*, non ecceda il massimale di 200.000 euro prescritto.

PARTE II
Trasferimento delle risorse

Art. 3

L'impegno delle risorse da parte della Regione Campania sarà disposto a favore del Comune di Trecase prima dell'espletamento della procedura di gara da parte dello stesso.

Il contributo pubblico concesso è pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione di Euro).

L'erogazione dell'importo stanziato per la realizzazione del progetto è effettuata con le modalità di seguito indicate:

a) una prima quota, a titolo di acconto, pari al 30% degli importi stanziati per ciascun progetto, previa richiesta dal parte del BF;
b) il saldo del 70% previa rendicontazione, da parte del BF del totale degli acconti erogati.

Su richiesta del Comune di Trecase, con decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali potrà essere prevista una diversa articolazione numerica e temporale dei trasferimenti intermedi, qualora si renda necessario renderli più rispondenti al regime di aiuti proposto.

Parte IIII
Obblighi del Comune di Trecase

Art. 4

Nomina del Responsabile del procedimento

Il BF, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, trasmette al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali copia del provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento, che esercita le funzioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 per le attività di competenza del Beneficiario Finale e che assume la veste di referente del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, a cui risponde degli adempimenti assolti e da assolvere.

Art. 5

Predisposizione, pubblicazione e diffusione del bando

Il BF, assume a proprio carico l'obbligo di:

- determinare le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione dei contributi;
- stabilire i criteri di priorità e definirne i valori ai fini della valutazione dei singoli progetti e, quindi, alla formulazione delle graduatorie;
- approvare il bando pubblico;
- inoltrare il bando approvato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per la verifica della conformità;
- pubblicare il bando previo visto di conformità del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;
- nominare la Commissione di valutazione per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione;
- ricevere e valutare le proposte di finanziamento;
- richiedere eventuali, precisazioni e chiarimenti ai soggetti proponenti, ed acquisirne documentazione;
- rettificare, eventualmente, errori ed irregolarità formali;
- comunicare l'inammissibilità al finanziamento ai soggetti proponenti delle istanze ritenute non ammissibili dalla Commissione;
- valutare le istanze, stabilendo, in ragione delle somme disponibili, l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- redigere e pubblicare le graduatorie delle istanze di finanziamento ammesse fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,
- ricevere ed esaminare eventuali ricorsi da parte dei soggetti risultati non vincitori;
- provvedere all'approvazione definitiva dell'esito del bando;
- comunicare l'esito del bando ai soggetti proponenti risultati vincitori,
- comunicare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali il risultato del bando.

Art. 6

Tempi di esecuzione dell'intervento

Il BF provvederà alla realizzazione del progetto secondo la seguente tempistica:

a) Tempo di espletamento della procedura di evidenza pubblica: mesi 10 dalla data del decreto di ammissione al finanziamento;
b) Durata massima dell'esecuzione dell'intervento: max mesi 12 durata che dovrà essere resa vincolante nella procedura di evidenza pubblica.

L'esecuzione degli interventi e la certificazione delle spese da parte del BF non potrà comunque protrarsi oltre il 31/12/2008.

Art. 7
Acquisti ed appalti in genere

Il BF si obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare della normativa specifica in materia di aiuti e di concorrenza.

Art. 8
Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale

Il Beneficiario finale assicura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle singole operazioni ammesse a cofinanziamento.

Art. 9
Attestazioni di spesa

Il BF inoltra la certificazione delle spese sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento ed afferenti al progetto al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali alle scadenza comunicate e con le modalità richieste da quest'ultimo.

La certificazione, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento del BF, nel rispetto del presente disciplinare dovrà contenere:

- l'esplicita dichiarazione del BF circa la corrispondenza degli atti relativi alla realizzazione dell'intervento con le spese rendicontate con i relativi documenti giustificativi;
- l'esplicita attestazione della presenza degli originali di spesa e di pagamento quietanzati a giustificazione degli investimenti ammessi a finanziamento;
- per gli investimenti in fase di realizzazione, la dichiarazione di avvenuto controllo, almeno a campione, sugli investimenti realizzati;
- la dichiarazione che tutti i destinatari dell'intervento hanno dichiarato al BF la presenza fisica degli investimenti previsti dal progetto e la loro corrispondenza a quanto descritto nei documenti di spesa;

Alla certificazione vanno altresì allegate:

- la dichiarazione della presenza degli atti di impegno e liquidazione;
- la dichiarazione di ammissibilità delle spese ammesse a finanziamento secondo la normativa comunitaria e quella regionale.

La documentazione di progetto è custodita presso il BF con le modalità indicate all'art.10 del presente disciplinare.

Art. 10
Tenuta e conservazione della documentazione

Il Beneficiario finale deve archiviare e custodire in sicurezza presso la propria sede tutta la documentazione in originale di propria pertinenza relativa al progetto.

Il Beneficiario finale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, darà puntuale comunicazione dei luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'intervento in oggetto, al fine di consentire a questo Ente di effettuare eventuali controlli. Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali può richiedere estratti o copie dei documenti o dei registri contabili di cui al presente articolo.

Eventuali, successive variazioni dei luoghi di archiviazione dei documenti dovranno essere tempestivamente comunicate al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Il Beneficiario finale adotta le misure organizzative per assicurare la custodia e la messa in sicurezza dei documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Regione Campania del saldo. La documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione della Regione in qualsiasi momento.

Il BF cura che sull'intera documentazione contabile portata in rendicontazione dalle imprese beneficiarie sia apposta la seguente dicitura: "Operazione Cofinanziata dalla Regione Campania".

Art. 11
Verifiche amministrative

Il BF assume l'obbligo della conduzione delle verifiche amministrative e fisiche sulle operazioni cofinanziate informando il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali delle attività di verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure adottate in ordine alle discrepanze rilevate.

Per le verifiche amministrative, il BF presenta, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente provvedimento, un programma che sarà sottoposto ad approvazione del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, che dovrà contemplare il seguente contenuto minimo:

- l'istituzione del repertorio dei verbali di verifica;
- la check-list per la liquidazione degli SS.AA.LL. riferita a ciascuna ditta ammessa al finanziamento, che assicuri la verifica del rispetto della normativa di sicurezza da parte della ditta esecutrice, la verifica della regolarità in materia assicurativa e contributiva della ditta, nonché il rispetto del CCNL, l'accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali;
- la check-list dei controlli per l'emissione dei mandati di pagamento (verifica dell'importo richiesto dalla ditta beneficiaria del contributo ed il confronto con la documentazione richiesta a sostegno della richiesta; il controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto per l'accredito delle somme; confronto dell'importo di spesa da corrispondere);
- il programma di verifica delle autocertificazioni ai sensi del d.L.vo n.445/2000.

In ordine alle verifiche fisiche, il BF, nei termini di cui al paragrafo precedente, presenta il programma relativo al controllo di tutte le operazioni cofinanziate che prevedono:

- l'istituzione del repertorio dei verbali;
- la registrazione delle verifiche in loco effettuate per ciascuna operazione con l'indicazione delle attività svolte, dei risultati delle verifiche e le misure prese in ordine alle discrepanze rilevate.

Art. 12
Accesso alla documentazione

Il Beneficiario finale garantisce alle strutture competenti della Regione Campania l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a finanziamento.

Parte IV
Revoca dei finanziamenti

Art. 13
Condizioni per la revoca

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali convoca il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare, nei seguenti casi:

a) mancato completamento della procedura di evidenza pubblica entro i termini di cui alla lettera a) dell'art. 6 del presente disciplinare;
b) qualora l'attuazione dei progetti si protragga oltre il termine stabilito alla lettera b) dell'art. 6 del presente disciplinare;

c) qualora si accumulino ritardi nell'esecuzione degli interventi e nella certificazione delle spese che lascino prevedere il mancato rispetto del termine stabilito al secondo capoverso dell'art. 6 del presente disciplinare;

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali esaminerà le cause del ritardo e verificherà se permangano le condizioni per l'ultimazione dei progetto nei termini, approvando, se del caso, una rimodulazione dei tempi del progetto medesimo.

Qualora, dal suddetto esame emerga che i ritardi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo siano tali da non consentire il rispetto del termine massimo del 31/12/2008 per l'esecuzione degli interventi e la certificazione delle spese, la Regione Campania potrà disporre la revoca delle somme trasferite al BF.

La Regione Campania procederà, in ogni caso, alla revoca del finanziamento qualora a seguito delle verifiche della documentazione amministrativo-contabile presentata dal BF, venga accertato che parte del contributo pubblico erogato non sia dovuto sulla base delle spese ritenute definitivamente non ammissibili.

In caso di revoca del finanziamento ed in caso di mancata restituzione da parte del BF di quanto versato a titolo di anticipazione, la Regione Campania potrà procedere a sospendere il pagamento di somme di uguale importo da trasferire al medesimo BF per altre finalità.

Art.14

Norma di rinvio

Il Beneficiario Finale in tutte le attività connesse alle realizzazione dei progetti di cui al presente disciplinare assicura il rispetto delle seguenti norme e regolamenti:

- Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea in materia di disciplina degli aiuti *de minimis* (Azione 1) e Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Azione 2);
- Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge 8 agosto 1985, n. 443 - "Legge quadro per l'Artigianato" – e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" -e successive modificazioni e integrazioni;
- Art. 3 della Legge Regione Campania n. 10/2001 - Istituzione e operatività dei regimi regionali di aiuto in esenzione.

Napoli, lì_____

Per accettazione

IL BENEFICIARIO FINALE